



# STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

**ASSOCIATI:**

DOTT. GIORGIO REBONATO  
*Dottore commercialista  
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO  
*Dottore commercialista  
Consulente del lavoro  
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO  
*Dottore commercialista  
Revisore legale*

**COLLABORATORI:**

RAG. TERESA NEGRI  
RAG. RICCARDO BOLOGNA  
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE  
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti  
Loro sedi

---

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11 DEL 14.12.2017

---



**SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI**



### INDICE DEGLI ARGOMENTI

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI

Orario di apertura al pubblico:

**dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)**

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

### TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI

---

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

#### Premessa

Si verifica sovente che nei bilanci risultino iscritti crediti verso clienti inesigibili, talvolta anche per importi consistenti. Tuttavia, tali crediti devono soddisfare determinati requisiti affinché possano essere imputati a perdita e siano deducibili ai fini fiscali.

La presente circolare vuole essere un riepilogo di quanto prevede la normativa attualmente in vigore. Naturalmente ogni posizione creditoria deve essere analiticamente valutata; vi invitiamo pertanto a contattare il Vostro abituale referente presso lo Studio, in modo da potervi indicare la migliore soluzione da intraprendere in questo delicato processo valutativo, che, in quanto tale, potrebbe essere oggetto di contestazione in caso di un eventuale controllo da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria.

#### Perdite su crediti verso clienti

##### *Crediti di modesta entità*

Sono crediti di modesta entità, i crediti di importo non superiore ad € 2.500,00. Essi sono sempre deducibili purché rispettino i seguenti requisiti:

- la perdita sia stata imputata a conto economico;
- nel limite di € 2.500,00 deve essere considerata anche l'IVA, ma vanno dedotte eventuali riscossioni parziali del credito;
- in caso di più crediti verso il medesimo soggetto, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ogni credito va valutato singolarmente per ogni fattura, se riferita ad operazioni tra loro autonome, mentre se si tratta di crediti riferiti ad un rapporto contrattuale continuativo (per es. contratti di somministrazione) si deve determinare il saldo complessivo dei crediti scaduti da più di sei mesi.

##### *Crediti verso clienti assoggettati a procedure concorsuali*

Sono deducibili le perdite su crediti verso clienti che sono stati assoggettati a procedure concorsuali. In particolare, sono deducibili i crediti verso clienti che sono stati dichiarati falliti, sono stati ammessi alla procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria, oppure che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato.

Sono deducibili anche i crediti verso clienti esteri che sono stati assoggettati alle equivalenti procedure estere, purché domiciliati in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

È necessario che sia stata inviata l'apposita istanza di insinuazione nel passivo fallimentare o di partecipazione alla procedura, affinché il credito possa essere fiscalmente deducibile.

Si ricorda che per i crediti verso clienti assoggettati a procedure concorsuali è possibile emettere nota di accredito per il recupero dell'IVA assolta in fattura. In base ai recenti interventi normativi, tale diritto può essere esercitato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura concorsuale.

##### *Cessione del credito*

La cessione del credito consiste in un accordo tramite il quale si trasferisce a un terzo, in genere una società finanziaria o di factoring, il credito vantato verso un debitore.

La cessione dei crediti può avvenire con la formula:

- pro soluto, con la quale il cedente garantisce l'esistenza del credito ma non la solvibilità del debitore, escludendo così ogni azione di regresso;
- pro solvendo, con la quale il cedente garantisce sia l'esistenza del credito che la solvibilità del debitore, mantenendo quindi su di sé il rischio di insolvenza.



## STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Solo nella cessione "pro soluto" l'eventuale perdita presenta i requisiti di certezza e determinabilità dell'ammontare che la rendono deducibile fiscalmente.

Sono, invece, indeducibili le cessioni "pro solvendo" del credito, in quanto il rischio di insolvenza non grava sull'acquirente del credito, ma permane in capo al cedente. Quest'ultimo, infatti, in caso di insolvenza dell'obbligato principale sarà soggetto ad azione di regresso per il recupero del credito inesigibile.

### *Perdite su crediti derivanti da valutazione*

Al di fuori dei casi precedenti, per stralciare crediti ritenuti inesigibili e poterli legittimamente dedurre, occorre che la perdita risulti da elementi certi e precisi che ne avvalorino l'irrecuperabilità, dimostrando di aver fatto tutto il possibile per il suo recupero. Non esiste un elenco preciso ed esaustivo, ma in genere fatti e documenti che possono avvalorarne l'irrecuperabilità del credito sono:

- il protesto dei titoli di credito utilizzati dal debitore (cambiali, assegni bancari, ecc.);
- l'infruttuosa attuazione di azioni legali per il recupero del credito;
- l'impossibilità di notificare gli atti giudiziari ovvero l'esito negativo del pignoramento;
- la presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di l'irreperibilità del debitore;
- la documentata mancanza di beni immobili o mobili di proprietà del debitore;
- la chiusura dei locali dell'impresa;
- la denuncia penale per truffa;
- la dimostrabilità della convenienza ad abbandonare il credito;

Se il credito è di importo significativo, è sempre opportuno l'intervento di un legale per avere un supporto esterno a sostegno della sua inesigibilità.

In mancanza di elementi giustificativi la perdita su crediti sarà indeducibile fiscalmente.

### *Crediti verso clienti esteri*

Per i crediti verso clienti esteri si applica la normativa prevista per i crediti vantati verso soggetti residenti.

Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Dott. Rebonato & Associati